



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: ASSOCIAZIONE MICO-BOTANICA "T. CICCNOFRI" APS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita l'associazione denominata ASSOCIAZIONE MICO-BOTANICA "T. CICCNOFRI" APS, con sede nel Comune di Falconara Marittima (AN) in via Puglie 8 organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Scopo e finalità)

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione ha come scopo quello di riunire tutti coloro persone e enti, che hanno interesse nella divulgazione della micologia e della botanica promovendo e favorendo lo studio dei funghi e delle piante sia dal punto di vista botanico che da quello tossicologico.

ART. 3 – (Attività di interesse generale e specifiche)

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117):

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti finalità specifiche attraverso attività formative e didattiche, di studio, ricerca e educazione ambientale:

- promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia e alla botanica con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo (seminari, mostre, escursioni);
- promuovere sul piano locale e regionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla ricerca scientifica;
- raccogliere e classificare funghi del territorio collaborando alla costituzione di un erbario pubblico;
- raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia, alla botanica e alle scienze naturali per metterlo a disposizione degli associati, anche mediante la stampa, la diffusione di bollettini, riviste, libri e pubblicazioni;
- collaborare a progetti con comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni che promuovono iniziative a favore di interventi sull'ambiente, l'ecologia e il recupero di spazi verdi;
- promuovere l'educazione tossicologica e alimentare nella nutrizione di funghi e piante;
- promuovere con opportune iniziative la conoscenza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

ART. 4 – (Volontariato)

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore.

ART. 5 – (Entrate e proventi)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale.

L'associazione potrà raccogliere fondi solo al fine di finanziare le attività di interesse generale e specifico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e volontarie, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo di cui all'art. 5,6 e 7 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

ART. 6 – (Patrimonio e assenza di scopi di lucro)

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a: fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 7 – (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 8 – (Associati)

L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore.

Ci sono due categorie di associati:

- ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- fondatori: coloro che oltre alla quota ordinaria assumono pro-quota a loro carico l'onere della costituzione.

L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte dell'associazione chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività per il raggiungimento delle stesse.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare al Consiglio direttivo domanda scritta entro il 31 marzo di ciascun anno con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali

I nuovi iscritti ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, verranno inseriti nel Libro Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La quota associativa è annuale, l'ammontare viene proposto ciascun anno dal Consiglio direttivo a seguito del Bilancio di esercizio e va approvata dall'Assemblea.

La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso (dimissioni).

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo che ne comunica la volontà all'assemblea (dimissioni).

ART. 9 – (Diritti e doveri degli associati)

Ogni associato ha diritto:

- di votare in assemblea se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, e se maggiorenne di proporsi, prima delle elezioni, quale candidato agli organi sociali;
- di essere informato delle attività dell'associazione
- di partecipare all'Assemblea

- di essere rimborsato per le spese concordate con il Consiglio direttivo effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata per i fini statutari e gestionali
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Ogni associato ha il dovere:

- di versare regolarmente la quota associativa annuale
- di osservare lo Statuto e le norme emanate dagli Organi Sociali, di perseguire le finalità dell'associazione
- di partecipare alla vita associativa

Gli associati svolgono la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 10 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica si perde per:

- a) decesso
- b) recesso (dimissioni)
- c) mancato pagamento della quota sociale
- d) radiazione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi (a titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto e delle delibere del Consiglio direttivo, comportamento che arreca danno morale o materiale all'associazione o ai singoli associati)
- e) comportamento che arreca danno al prestigio e all'immagine dell'associazione.

I provvedimenti cui alla lettera d) e e) devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito all'associato di presentare le proprie contro deduzioni al Consiglio direttivo. Tale provvedimento dovrà poi essere comunicato all'associato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o mail certificata inviata al Presidente dell'associazione. Durante la seduta successiva l'assemblea, delibera definitivamente sulla questione della radiazione.

Gli associati esclusi non potranno chiedere il rimborso delle quote versate né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 11 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (se richiesto per legge o libera determinazione)
- Organo di revisione (se previsto per legge o libera determinazione)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 12 – (Consiglio direttivo)

L'associazione è diretta da un Consiglio direttivo composto da 5 membri eletti dall'assemblea degli associati tra i propri componenti.

I consiglieri nominati durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Durante la prima riunione del Consiglio direttivo si provvede alla nomina del Segretario, del Tesoriere e di tutte le altre cariche necessarie per l'organizzazione dell'associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri. È convocato mediante lettera, email, WhatsApp o altro sistema multimediale contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno 5 giorni prima di quello stabilito; nel caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio direttivo anche per le vie brevi, con anticipo di almeno 24 ore.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal consigliere più anziano come associato. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea, svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, in particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre la relazione ed il rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili presso la Sede per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea;
- predisporre ed illustrare all'Assemblea il programma delle attività dell'associazione
- predisporre le liste elettorali
- convocare l'Assemblea
- nominare e revocare i componenti di eventuali organi operativi;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.


In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio direttivo si procede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni

Il Segretario: compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, conserva tutti gli atti dell'associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali

Il Tesoriere: attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi, delle erogazioni libere e delle quote associative. Effettua i pagamenti disposti



dal Presidente o deliberati dal Consiglio direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite. Predisporre il bilancio, la relazione sullo stato economico dell'associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, previo esame del Consiglio direttivo.

ART. 13 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione e dei bilanci predisposti dal Consiglio direttivo, dal Presidente dell'associazione o dal Consiglio direttivo mediante avviso scritto o in via telematica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata con richiesta scritta al Consiglio direttivo di almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 14 – (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio direttivo e Presidente);
- approva la relazione e il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su proposta del Consiglio direttivo sull'importo della quota sociale
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dell'associazione proposto dal Consiglio direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 15 – (Funzionamento e validità dell'Assemblea)

Ogni associato ha diritto di voto (art. 2373 del Codice Civile).

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato presente, mediante delega scritta che a sua volta non potrà riceverne altre.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Le deliberazioni sono votate a maggioranza dei votanti. L'Assemblea può decidere di deliberare con votazione segreta o per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati aventi diritto (personalmente o per delega) e il voto favorevole della maggioranza.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (personalmente o per delega) aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- sia possibile un regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la Sede dell'associazione in libera visione di tutti gli associati.

Le funzioni di Presidente e segretario verbalizzante qualora non definite prima della riunione dell'Assemblea dagli associati, saranno assolte dal Presidente dell'associazione e dal Segretario del Consiglio direttivo.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea durante le elezioni degli Organi sociali.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e le presiede coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

In sua assenza le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano come associato.

ART. 17 – (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

ART. 18 – (Organo di revisione)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 19 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 – (Disposizione transitoria)

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto si applicheranno e produrranno effetti dal momento in cui l'associazione sarà iscritta o migrata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 – (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Falcomiro 09.01.2023

Angeloni Giuliano

Per il Direttore Provinciale



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE D'ANCONA**

19 GEN 2023 - SERIE 3

N. 169 per € 200,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE



**IL FUNZIONARIO
Alessio RAPATTONI***

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo MENGONI)